Civile Sent. Sez. 5 Num. 28061 Anno 2019

Presidente: DE MASI ORONZO Relatore: CRISCUOLO ALDO Data pubblicazione: 31/10/2019

SENTENZA

	sul ricorso proposto da:
	AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro
	tempore, elettivamente domiciliata in ROMA
	, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO
	STATO, che la rappresenta e difende;
	- ricorrente -
2019	contro
.659	;
	- intimata -
	avverso la sentenza n. della COMM.TRIB.REG.
	di MILANO, depositata il 19/09/2013;
	udita la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza del 02/07/2019 dal Co	nsigliere Dott.
udito il P.M. in persona del	Sostituto Procuratore
Generale Dott.	che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso;	
udito per il ricorrente l'Avvoca	ato che si
riporta agli scritti.	

P G N	
R.G.N.	

Fatti di causa

L'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione				
avverso la sentenza n. depositata in data 19.9.2013 con				
la quale la CTR della Lombardia aveva respinto l'appello proposto				
contro la decisione della CTP di Lodi che aveva accolto il ricorso di				
avverso due avvisi di liquidazione di imposta e				
irrogazione delle sanzioni, notificati entrambi in data 8.3.2011, con il				
primo dei quali (n. veniva disposto il recupero della				
maggiore imposta di registro in conseguenza dell'intervenuta				
decadenza dalle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa,				
previste dall'art.1 della Tariffa parte prima allegati al DPR n. 131/86 per				
non aver trasferito nel termine di legge di 18 mesi dalla stipula dell'atto				
di acquisto la propria residenza nel comune di ubicazione dell'immobile				
e con il <u>secondo</u> (n) veniva disposta la revoca				
dell'aliquota ridotta dell'imposta sostitutiva sulle operazioni di credito a				
medio e lungo termine finalizzato all'acquisto di immobili da adibire a				
prima casa, non ricorrendo le condizioni di cui alla nota II-bis dell'art. 1				
della stessa Tariffa parte prima allegata al citto DPR n. 131/1986.				
Il ricorso è affidato ad un unico motivo.				
non si è costituita.				

Ragioni della decisione

L'unico motivo di ricorso a mezzo del quale l'AGENZIA ha dedotto, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione della disposizione dell'art. 1 - Nota II bis della Tariffa parte prima allegata al DPR 131/1986 è fondato e va, conseguentemente, accolto.

La questione da affrontare riguarda la rilevanza o meno della mancata ultimazione dei lavori di ristrutturazione ai fini di evitare la decadenza dal termine di diciotto mesi previsto dalla legge per il trasferimento residenza nel comune di ubicazione dell'immobile.

nelle precedenti fasi di merito aveva sostenuto – secondo quanto risultante dalla sentenza gravata - che il tardivo trasferimento della residenza nel Comune di Cavenago d'Adda, dove era situato l'immobile, era da scrivere sia "a ritardi burocratici" sia "ai lavori di ristrutturazione necessari per rendere abitabile l'immobile che all'atto dell'acquisto era in condizioni di degrado".

Orbene, va precisato che l'art. 1 – parte prima della Tariffa allegata al DPR 131/1986 subordina il riconoscimento del diritto all'agevolazione alla condizione che l'abitazione sin trovi nel Comune di residenza oppure che la residenza venga trasferita nel Comune in cui si trova l'abitazione entro ii termine di diciotto mesi dall'acquisto. Trattasi, quindi, di un elemento costitutivo della fattispecie (Cass. n. 25 dei 2016). La disposizione è peraltro di favore perché permette al contribuente di vedersi riconosciuta l'agevolazione anche nel caso in cui per i più diversi motivi l'immobile non posa essere ancora abitato, bastando, invece, per conservare il beneficio semplicemente trasferire la residenza nel Comune dove lo stesso è ubicato.

E' evidente, quindi, che la normativa vigente subordina il diritto all'agevolazione all'effettivo trasferimento della residenza nel comune in cui è sito l'immobile, a nulla rilevando il fatto che l'immobile sia effettivamente abitabile. La giurisprudenza della Corte (sent. 1588/2018, 2527/2014) è costante nell'affermare che nessuna rilevanza ostativa può riconoscersi al mancato completamento dei lavori di ristrutturazione e che, quindi, i benefici fiscali per l'acquisto della prima casa spettano unicamente a chi possa dimostrare, in base ai dati anagrafici, di risiedere o lavorare nel comune dove ha acquistato l'immobile senza che a tal fine possano avere rilevanza la residenza di fatto o altre situazioni contrastanti con le risultanze dello stato civile (Cass. sent. 13346/2016).

Tanto premesso, non può ritenersi conforme alla normativa vigente la decisione adottata dalla CTR della Lombardia che, in effetti, sembra confondere la situazione derivante dalla mancata utilizzazione dell'immobile acquistato come abitazione principale, rispetto alla quale

potrebbe operare (ove dimostrato nella competente sede di merito) un impedimento derivante da forza maggiore, con il mancato trasferimento della residenza rispetto alla quale, come già accennato, nessuna forza ostativa può riconoscersi al dedotto mancato completamento dei lavori di ristrutturazione.

La sentenza va, pertanto, cassata e non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384, comma 2, c.p.c., con il rigetto del ricorso originario della contribuente.

L'evoluzione della vicenda processuale giustifica una declaratoria di compensazione delle spese delle fasi di merito. Quelle del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della contribuente

p.q.m.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e respinge l'originario
ricorso della contribuente Compensa le spese delle fasi
di merito e condanna la contribuente al pagamento di quelle della fase
di legittimità, liquidate in €1.400,00 oltre rimborso <u>forfettario e aecessori</u>
ditegge prenchite a Lebito-

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2019.

Il Consigliere estensore

(Aido Criscolo)

Il Presidente